REGOLAMENTO (CEE) N. 506/82 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105 (codice 1050), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario il massimale in questione ;

considerando che per tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici della categoria di prodotti n. 105 il massimale è fissato a 5,10 tonnellate ; che alla data del 23 febbraio 1982 le importazioni della Comunità di tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3602/81 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 7 marzo 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1982)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1050	105	59.13	59.13-01 ; 11 ; 13 ; 15 ; 19 ; 32 ; 34 ; 35 ; 39	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 90.